# COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO

## REGOLAMENTO COMUNALE DI VIABILITA' VASP

Approvato con delibera del C.C. n. 30 del 23.06.2011 Modificato con delibera del C.C. n. 47 del 23.11.2011

#### Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e di proprietà privata dichiarata di pubblica utilità (per le quali è stata stipulata un'apposita convenzione tra la proprietà e l'amministrazione comunale), che insistono o che sviluppano il loro maggior tratto, sul territorio Comunale.

Non sono di conseguenza soggette a questo regolamento, le strade agro-silvo-pastorali di proprietà privata non dichiarate di pubblica utilità.

N.	Denominazione Classe		Note
90	Dal cartello di divieto di transito in località M. Farno/Montagnina	III°	
91	Montagnina/Parafulmine	II°	Raggiungibile da strade in classi transitabilità inferiore
92	Montagnina/Della Guazza	III°	
		10	
195	Teade/Monte Sovere	<u> </u>	
298	M. Sovere/Campo D'Avene	ll°	
209	M. Sovere/Bota Bassa	III°	Per i tratti sul comune di Gandino
101	Monte Grione	III°	
300	Comunaglia/Colombone	II°	
303	Monticelli/Cà Master	lo	Raggiungibile da strade in classi transitabilità inferiore
305	Monticelli Pozza Seca/ Cascina Rizzoni	lo	Raggiungibile da strade in classi transitabilità inferiore

#### Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale o altro Ente che ne detiene la proprietà. Detto Ente potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione, qui di seguito denominato semplicemente "Gestore".

#### Art. 3 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/ora. Per quanto riguarda i limiti di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali come sotto riassunte

In caso di percorsi costituiti da più strade con classi di transitabilità diversi, vale per l'intero percorso la classe maggiore di minore portata.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza %			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F.naturale	F.stabilizzato	
1	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
11	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

#### Art. 4 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore.

#### Art. 5 Chiusura con barriera

Poiché queste strade attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale, con disposizione del Gestore potranno essere chiuse con idonea barriera munita di chiave.

In questo caso il titolare del permesso di transito ha l'obbligo:

- -di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento.
- -di detenere le chiavi dell'eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e della loro cessione a persone non autorizzate.

#### Art. 6 Ordinanza di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazione di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc., emana un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permesso. L'ordinanza deve essere esposta all'inizio della strada dove è posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

#### Art. 7 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali, non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

#### Art. 8 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località dell'abitazione o dell'appostamento fisso da

raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso ed il luogo dove viene parcheggiato il mezzo.

#### Art. 9 Rilascio autorizzazione al traffico e numero permessi per categorie.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e qualora esistano i requisiti necessari, da collocarsi sul veicolo in modo ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

L'autorizzazione al traffico è consentita:

- A- Proprietari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze anche non connesse alla gestione agro-silvo-pastorale. Ogni avente diritto potrà ottenere un massimo di due permessi con indicazione massima di due targhe per ogni permesso.
- A 1 affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze anche non connesse alla gestione agro-silvo-pastorale. Ogni avente diritto potrà ottenere un massimo di due permessi con indicazione massima di due targhe per ogni permesso;
- B- Soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentato ed autorizzato. Ogni avente diritto potrà ottenere un massimo di due permessi con indicazione massima di due targhe per ogni permesso. Per quanto attiene gli appostamenti fissi di proprietà comunale, vige l'apposito regolamento.
- C- Per esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura non contrastino con le finalità di cui all'Art. 1 del R.D. 30/12/23 n. 3267, nonché per interventi di carattere edilizio e taglio boschi, il numero di permessi sarà rilasciato in numero adeguato.
- D- A chiunque ne faccia richiesta, sulla base di particolari e documentate esigenze, nel limite di tre permessi giornalieri su ogni ambito agro-silvo-pastorale regolato dal presente regolamento: Farno, Valle Piana, Monticelli. Il richiedente, nella stessa giornata, può inoltrare una sola richiesta limitata ad un solo accesso per ambito. Il rilascio verrà effettuato in ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo che indicherà anche l'ora e i minuti di presentazione.

### Art. 10 Competenza territoriale per il rilascio delle autorizzazioni su strade intercomunali.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali il cui tracciato si sviluppa su più Comuni, il rilascio dell'autorizzazione al transito dovrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale sul cui territorio si sviluppa il maggior tratto stradale. In questo caso, copia dell'autorizzazione andrà trasmessa entro 10 giorni dal rilascio, alle Amministrazioni Comunali interessate.

#### Art. 11 Aree di parcheggio e loro regolamentazione.

Al fine di una corretta gestione dell'ambiente montano, è prevista la creazione di aree di parcheggio su cui concentrare la sosta degli automezzi autorizzati al transito; dette aree dovranno essere indicate sul permesso di transito e non sarà più consentita la sosta di automezzi al di fuori di esse, pena la revoca dell'autorizzazione al transito.

Qualora gli utenti autorizzati non dispongano di aree private sulle quali sostare, dovranno servirsi delle aree di parcheggio più vicine alla loro destinazione, man mano che queste verranno create.

#### Art. 12 Registro permessi

Il Gestore provvede ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza e, ove previsto, gli importi incassati.

#### Art. 13 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.L. 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada".

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 990 del 24 dicembre 69.

#### Art. 14 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i comuni.

Per le strade private, la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione, potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

#### Art. 15 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competente, potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli. In particolare, in caso di deroga ai limiti di peso, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una polizza fideiussoria, come previsto dal successivo art. 19.

#### Art. 16 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana nonché dei Comuni sul cui territorio insistono le strade oggetto del presente regolamento e i mezzi di soccorso che, per motivi di servizio e/o controllo, abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale, gli agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie, solo se a bordo di automezzi di proprietà dei rispettivi Enti di appartenenza.

#### Art. 17 Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, è soggetto alle sanzioni contenute nel D. Lgs. n. 30 aprile 92 n° 285 e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione, nonché a tutte quelle previste dalle norme che disciplinano la materia, con immediata interruzione del transito.

Nel caso qualsiasi violazione sia accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, il Gestore può sospendere o revocare la medesima autorizzazione al transito.

La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata dei permessi rilasciati ed il transito in presenza di ordinanza di chiusura saranno soggetti, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalle norme richiamate, a debita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'adozione dei provvedimenti del caso.

#### Art. 18 Periodo di validità delle autorizzazioni.

Il periodo delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e viene determinato come sotto indicato:

- per la categoria A : triennale
- per la categoria A1: anno solare
- per la categoria C : per il tempo necessario all'effettuazione della manifestazione o all'esecuzione degli interventi di natura edilizia o taglio boschi.
- per la categoria D : giornaliero.

#### Art. 19 Polizza fideiussoria.

Il Gestore competente al rilascio delle autorizzazioni potrà richiedere di volta in volta e subordinatamente al tipo ed alla complessità dei lavori (con particolare riguardo al punto C dell'art. 9), la sottoscrizione di una polizza fideiussoria o altra garanzia a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa o dall'ente organizzatore della manifestazione e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

#### Art. 20 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale e del Corpo Forestale dello Stato, sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

#### Art. 21 Danni

Tutti i possessori di permessi di transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone e cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

#### Art. 22 Costi di manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore.

A tale scopo viene istituito un fondo vincolato a questa destinazione, finanziato con un canone determinato dalla giunta comunale entro il 30 novembre dell'anno precedente. Scaduto tale termine si intende confermato il canone vigente.

E' in facoltà della giunta comunale disporre l'esenzione da tale canone per determinate categorie di contribuenti.

#### Art. 23 Convenzione

Nel caso sia possibile identificare un gruppo di utenti autorizzati al transito su una determinata strada agro-silvo-pastirale, disposti a provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari, è facoltà del Gestore di stipulare con gli stessi apposita convenzione che ne regoli l'intervento.

#### Art. 24 Controlli

La proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale, effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima, nonché la misura e l'entità del ripristino.